



COMUNICATO UFFICIALE N. 62/L - 31 LUGLIO 2019

62/127

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 33 A della F.I.G.C., pubblicato in data 23 Luglio 2019:

Comunicato Ufficiale n. 33 A

Il Presidente Federale

- visto il DPCM del 27 giugno 2019 pubblicato il 10 luglio 2019, con il quale è stato parzialmente modificato il DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti Sportivi, disponendo che i titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservano la propria validità sino al 31 dicembre 2019;
- riscontrata la necessità di disciplinare, per i suddetti soggetti, le modalità di esercizio della loro attività, con apposito Regolamento che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019;
- ritenuto comunque opportuno non doversi discostare, ove compatibile, dalla disciplina contenuta nel Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 137/A del 10 giugno 2019 e dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
- vista la comunicazione del CONI del 19 luglio 2019;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale del 12 luglio 2019

d e l i b e r a

E' istituito presso la FIGC il Registro Federale Provvisorio degli abilitati dalla FIGC tra il 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017, che sarà operativo sino al 31 dicembre 2019.

L'attività degli Agenti sopra indicati è disciplinata dal Regolamento allegato sub A).

Publicato in Firenze il 31 Luglio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

E' istituito il Registro Federale Provvisorio degli Agenti abilitati dal 31 marzo 2015 al 31 dicembre 2017, che resterà operativo fino al 31 dicembre 2019. Detti Agenti, d'ora in avanti per brevità, saranno definiti Agenti Temporanei.

Il presente Regolamento, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, al Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, ai principi emanati in materia dalla Federation Internationale de Football Association (F.I.F.A.) disciplina l'attività dell'Agente Temporaneo abilitato ad operare in ambito calcistico sino al 31 dicembre 2019. L'agente Temporaneo mette in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- iii) del tesseramento dei professionisti presso la F.I.G.C..

CAPITOLO 1 - LA COMMISSIONE FEDERALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Art. 1.1 - Competenza

Fermo quanto previsto al Capitolo 1 del Regolamento Agenti della FIGC, la Commissione Federale degli Agenti Sportivi (C.F.A.S.) è competente:

- a) a deliberare la iscrizione dell'Agente Temporaneo o nel Registro Federale degli Agenti Temporanei e la sua cancellazione;
- b) deliberare, su richiesta dell'interessato, la reinscrizione nel Registro Federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi;
- c) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente Temporaneo, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della F.I.G.C.;
- d) pubblicare sul sito della F.I.G.C.:
 - i) il Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei;
 - ii) la lista delle persone giuridiche, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi Temporanei possono svolgere la loro attività sino al 31 dicembre 2019;
 - iii) elenco dei cittadini extracomunitari domiciliati presso un Agente Temporaneo.

CAPITOLO 2 - IL REGISTRO FEDERALE PROVVISORIO DEGLI AGENTI TEMPORANEI

Art. 2.1 - Il Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei

Il Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei, che avrà efficacia sino al 31 dicembre 2019, deve indicare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
- b) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
- c) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
- d) eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi.

Il Registro contiene, altresì, l'elenco autorizzato delle società costituite dagli agenti sportivi iscritti che organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 3.2 del presente Regolamento.

Art. 2.2 - Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei

Possono essere iscritti al Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei:

- 1) coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4., lett. a), b), d), e), f), g), h), i), j), m), n) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
- 2) coloro che non sono tesserati della F.I.G.C., non sono dirigenti, calciatori o tecnici e comunque che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, direttamente o indirettamente, di diritto o anche solo di fatto, a titolo gratuito o oneroso, cariche/ruoli/funzioni, contrassegnate da potestà decisionali;
- 3) coloro che non abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere, nell'ambito della F.I.G.C., o delle società ad essa affiliate, in grado di creare una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- 4) coloro che non abbiano riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l'inibizione e/o la squalifica in ambito sportivo negli ultimi tre anni per un periodo anche complessivamente superiore ad 1 anno;
- 5) coloro che non abbiano riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nazionale ed internazionale, la sanzione della preclusione o equivalente;
- 6) coloro che sono in regola con il pagamento dei diritti amministrativi e di segreteria stabiliti dalla F.I.G.C..

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti sopra previsti determina la cancellazione dal Registro Federale.

Art. 2.3 - Rilascio del certificato di iscrizione nel Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei

Il certificato di iscrizione nel Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei è rilasciato dalla C.F.A.S. alle persone fisiche:

- a) che siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla FIGC fra 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017;
- b) che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.2;
- c) che abbiano adempiuto alle formalità amministrative necessarie.

Art. 2.4 - Formalità preliminari al rilascio del certificato di iscrizione nel Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei

L'iscrizione nel Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei, da formularsi su apposito modulo predisposto dalla F.I.G.C, alla quale la C.F.A.S dà corso entro trenta (30) giorni dalla richiesta, è condizionata:

- a) al possesso del titolo abilitativo rilasciato dalla FIGC fra il 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017;
- b) al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al precedente art. 2.2;
- c) al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro degli Agenti Temporanei.

Una volta perfezionate le formalità di cui al capoverso precedente, l'interessato ottiene il certificato di iscrizione al Registro federale degli Agenti Temporanei che avrà validità sino al 31 dicembre 2019.

Il certificato è strettamente personale e non trasmissibile. L'eventuale furto o smarrimento deve essere immediatamente comunicato alla F.I.G.C. mediante pec o invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 2.5 - Nullità del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.5. del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, anche l'esercizio dell'attività da parte di soggetti non iscritti al Registro federale degli Agenti Temporanei, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle Disposizioni Preliminari.

Art. 2.6 – Cancellazione volontaria dal Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei

E' facoltà dell'Agente Temporaneo ottenere la cancellazione dal Registro Federale Provvisorio.

A tal fine, l'Agente Temporanei o deve:

- a) presentare istanza alla C.F.A S. mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) fornire prova che eventuali mandati in corso siano già terminati o già risolti.

La cancellazione volontaria ha effetto a far data dalla decisione della C.F.A.S. che sarà comunicata all'interessato.

In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'agente Temporanei o può presentare una nuova domanda di iscrizione. Qualora la domanda sia accolta, l'Agente Temporaneo potrà comunque operare sino al 31 dicembre 2019.

Art. 2.7 – Cause di Cancellazione dal Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei

Sono causa di cancellazione dal Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei:

- a) il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2.2 del presente Regolamento;
- b) la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, che sia stata comunicata dallo stesso CONI alla C.F.A.S..

La cancellazione ha effetto a far data dalla decisione della C.F.A.S. che sarà comunicata all'interessato.

In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'Agente può presentare una nuova domanda di iscrizione. Qualora la domanda sia accolta, l'Agente Temporaneo potrà comunque operare sino al 31 dicembre 2019.

CAPITOLO 3 – L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE TEMPORANEO

Art. 3.1 – L'attività

Nell'ambito dell'esercizio della sua attività, l'Agente Temporaneo iscritto al Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei deve rispettare le disposizioni del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e del Regolamento degli Agenti Sportivi FIGC, per quanto compatibili, nonché dello Statuto FIGC e degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni delle autorità competenti della F.I.F.A. e della U.E.F.A.. L'Agente Temporaneo deve assicurarsi che il suo nome sia indicato su qualsiasi contratto derivante da un'operazione conclusa con la sua intermediazione.

Art. 3.2 – La persona giuridica

L'esercizio dell'attività di Agente Temporaneo può avvenire anche per il tramite di una persona giuridica avente sede nel territorio dell'Unione Europea.

L'Agente Temporaneo iscritto al Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei , che intenda esercitare la propria attività per il tramite di una società, deve richiederne l'iscrizione alla C.F.A.S. depositando, esclusivamente per via telematica, il modulo denominato "Dichiarazione delle Persone

Giuridiche” disponibile sul sito ufficiale della F.I.G.C., unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società.

Ai fini dell’iscrizione, la società dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la legale rappresentanza ed i poteri di gestione della società dovranno essere attribuiti all’Agente Temporaneo abilitato ad operare nell’ambito della F.I.G.C.;
- b) l’oggetto sociale dovrà essere limitato al solo svolgimento delle attività disciplinate dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e dal Regolamento Agenti FIGC e dal presente Regolamento e allo svolgimento di eventuali attività connesse o strumentali;
- c) la maggioranza assoluta del capitale sociale della società dovrà essere detenuta esclusivamente da soci che siano Agenti temporanei abilitati ad operare nell’ambito della F.I.G.C.;
- d) nessuno dei soci deve essere legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con soci o con soggetti comunque aventi un’influenza su società di calcio italiane o estere;
- e) i soci non Agenti Temporanei dovranno possedere e mantenere i requisiti del precedente articolo 2.2.;
- f) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto;
- g) i soggetti non abilitati allo svolgimento dell’attività di Agente Sportivo, anche temporaneo, legati a qualunque titolo con la persona giuridica, potranno svolgere esclusivamente funzioni di carattere amministrativo;
- h) versare i diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro.

Ogni eventuale variazione delle condizioni sopra elencate dovrà essere comunicata alla C.F.A.S. nei venti (20) giorni successivi al suo verificarsi.

La persona giuridica come l’Agente Temporaneo potrà operare sino al 31 dicembre 2019.

Art. 3.3 - Il contratto di mandato

Il contratto di mandato è il contratto stipulato e sottoscritto tra un Agente Temporaneo e una società e/o un calciatore o, con entrambi, che contenga i requisiti minimi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e dal presente Regolamento.

L’incarico, in forma scritta, in forza del quale l’Agente Temporaneo mette in relazione le parti interessate per le finalità di cui ai nn. i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, è denominato “mandato”.

Il “mandato” deve essere accompagnato, a pena di nullità, dal “modello riepilogativo” (executive summary) scaricabile dal sito ufficiale della F.I.G.C. recante indicazione degli elementi essenziali del contratto.

Art. 3.4 - Disposizioni generali

Salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo, un Agente Temporaneo può agire solo per conto di una delle parti coinvolte.

Ai calciatori ed ai club è consentito avvalersi sino al 31 dicembre 2019 dell’opera di un soggetto iscritto al Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei.

I calciatori e i club possono sottoscrivere mandati in esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

Il mandato non può avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2019 e non potrà essere tacitamente rinnovato.

Il mandato dell'Agente Temporaneo deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi:

- a) i termini di pagamento del corrispettivo;
- b) le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo;
- c) il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo;
- d) le clausole di risoluzione ed eventuali penali.

Qualsiasi remunerazione dovuta all'Agente Temporaneo deve essere corrisposta esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Le parti contraenti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto della legge e delle disposizioni in vigore.

Il mandato concluso tra un Agente Temporaneo e un calciatore/società di calcio è redatto in tre (3) copie, debitamente firmate dalle parti, una delle quali viene inviata alla C.F.A.S entro venti (20) giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 3.6 del presente Regolamento.

Il mandato e i suoi atti modificativi devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso il contratto e i documenti modificativi dovranno essere depositati anche in lingua italiana, con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete.

Nel caso in cui l'Agente Temporaneo agisca nell'interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un Mandato con ciascuna parte interessata.

In tal caso l'Agente Temporaneo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione.

Gli effetti di mandato sottoscritto tra un Club e un Agente Temporaneo per il tesseramento di un Calciatore cessano automaticamente qualora quest'ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club.

Art. 3.5 - Disposizioni supplementari specifiche per i calciatori minori

Quando a conferire il mandato all'Agente Temporaneo è un calciatore minore di età, l'incarico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale.

Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all'Agente Temporaneo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.

Qualsiasi accordo contrario è nullo e costituisce violazione disciplinare, che sarà segnalata dalla C.F.A.S. al CONI.

Un calciatore minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente Temporaneo prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.

Art. 3.6 - Obblighi di trasmissione

Pena l'inefficacia del mandato e/o di qualsiasi accordo di modifica e/o revoca dello stesso, l'Agente Temporaneo deve trasmettere alla C.F.A.S., in via telematica ed entro venti (20) giorni dalla sua sottoscrizione:

- a) il modulo riepilogativo del mandato (executive summary);

- b) la copia del mandato ricevuto per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) Disposizioni Preliminari unitamente a copia della contabile bancaria comprovante il pagamento dei richiesti diritti amministrativi pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- c) la copia di qualsiasi accordo di modifica del mandato concordata tra le parti ovvero la revoca dello stesso.

L'Agente Temporaneo ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi mandati con club o calciatori.

Art. 3.7 – Remunerazione dell'Agente Temporaneo

Il mandato deve specificare l'ammontare della remunerazione prevista per l'Agente Temporaneo, che può essere stabilita o in una somma forfettaria ovvero in una percentuale calcolata sul reddito complessivo lordo del calciatore o sui valori della transazione.

Nel caso di opzione percentuale, le parti possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione:

- a) l'ammontare totale della remunerazione dovuta all'Agente Temporaneo per l'assistenza fornita a un calciatore o a un club per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;
- b) l'ammontare totale del corrispettivo dovuto all'Agente Temporaneo per l'assistenza fornita ad un club per la finalità di cui al punto ii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.

La retribuzione dell'Agente Temporaneo dovrà essere corrisposta solo dopo che l'Agente abbia ritualmente trasmesso il mandato alla C.F.A.S..

Art. 3.8 – Contratto ai minimi federali

Nessun corrispettivo è dovuto all'Agente Temporaneo da parte di un calciatore o di un club qualora il calciatore sottoscriva un contratto ai minimi federali.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CALCIATORI E CLUB

Art. 4.1 – Diritti ed obblighi dei calciatori

Un calciatore che intenda avvalersi dei servizi di un Agente Temporaneo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro federale degli Agenti Temporanei conferendogli l'incarico con le modalità previste dagli articoli 3.3 e 3.4. del presente Regolamento.

E' dovere del calciatore verificare, nel Registro Federale Provvisorio degli Agenti Temporanei che l'Agente temporaneo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo mandato.

Il calciatore è tenuto ad eseguire in buona fede il mandato conferito all'Agente Temporaneo.

Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente Temporaneo, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.

Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui ai precedenti capoversi è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

Ove il calciatore non si sia avvalso dell'assistenza di un Agente Temporaneo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

Art. 4.2 - Diritti e obblighi delle Società di calcio

Ove il club intenda avvalersi dei servizi di un Agente Temporaneo, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto al Registro federale Provvisorio degli Agenti Temporanei conferendogli l'incarico con le modalità previste dagli articoli 3.3 e 3.4 del presente Regolamento.

Il club che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore per le finalità di cui ai numeri i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari del presente Regolamento deve trattare unicamente con il suo Agente Temporaneo, se nominato e risultante dagli atti depositati in C.F.A.S. verificando l'esistenza dell'incarico di cui agli articoli 3.3 e 3.4 del presente Regolamento, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.

Ove una società di calcio si sia avvalsa dell'opera di un Agente Temporaneo per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, deve assicurarsi che il nome dell'Agente Temporaneo sia indicato nel contratto o sul tesseramento.

E' fatto divieto alle società di calcio corrispondere somme o cedere crediti, anche indirettamente, ad un Agente Temporaneo relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione eventualmente vantati come previsti dai regolamenti F.I.F.A. o da norme federali.

E' fatto divieto alle società di calcio e ai loro dirigenti di ricevere a qualsiasi titolo somme o altri compensi da Agenti Temporaneo.

Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei divieti di cui ai precedenti capoversi è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte della società e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura Federale.

Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un Agente Temporaneo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

CAPITOLO 5 - DIVIETI

E' fatto divieto offrire, richiedere o accettare, somme di denaro o altra utilità a qualsiasi titolo riconosciute, al fine di ottenere la formalizzazione di un mandato.

Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione del divieto di cui al precedente comma è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte della società e/o del tesserato e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.

In nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva o il trasferimento di un calciatore tra due società sportive, può essere subordinata alla conclusione o alla validità di un mandato di rappresentanza o all'impegno di una parte contraente di affidare un mandato a un determinato Agente Temporaneo.

CAPITOLO 6 - TRASPARENZA

Entro il 31 dicembre 2019, Club e Calciatori sono tenuti a comunicare alla C.F.A.S. i corrispettivi erogati ad Agenti Temporaneo in forza dei mandati sottoscritti. La mancata comunicazione, costituendo violazione disciplinare, comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale, per le determinazioni di sua competenza.

Entro il 31 marzo 2020, la F.I.G.C. rende noti i nominativi degli Agenti Temporanei che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell'anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo alle remunerazioni erogate nell'anno precedente agli Agenti sportivi ed i soggetti che le hanno corrisposte.

CAPITOLO 7 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Art. 7.1 – Esercizio dell'attività di Agente Sportivo da parte di Cittadini extracomunitari

Le disposizioni di cui ai Capitoli 3 e 5 che precedono trovano applicazione anche ai contratti stipulati da Club/Calciatori con soggetti extracomunitari iscritti nei registri della Federazione nazionale di riferimento. I soggetti extracomunitari, fermo restando quanto previsto dall'art. 9.1 del Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi hanno l'obbligo, pena la nullità dei contratti ai quali hanno partecipato, di eleggere domicilio presso:

- a) un Agente Sportivo italiano;
- b) un Agente Temporaneo;
- c) un Agente stabilito ed autorizzato ad esercitare l'attività in Italia nell'ambito della F.I.G.C.

Il soggetto extracomunitario deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno alla C.F.A.S, la comunicazione di domiciliazione, che dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta dal medesimo, con la quale attesta di non aver violato i principi posti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e/o dal Regolamento della Federazione Nazionale di riferimento e della FIFA. Il soggetto extracomunitario potrà operare dopo la iscrizione nel relativo Elenco FIGC.

I documenti richiesti devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso, i citati documenti dovranno essere depositati anche in lingua italiana con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i documenti siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete.

La domiciliazione non potrà avere durata superiore al 31 dicembre 2019.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Modalità di comunicazione degli atti

Ove non diversamente previsto, tutti gli atti di cui al presente Regolamento possono essere trasmessi per via telematica mezzo PEC all'indirizzo che verrà indicato dall'Agente Temporaneo all'atto dell'iscrizione al Registro Federale Provvisorio.

Termini

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento relativamente ad adempimenti cui sono tenuti gli Agenti Temporanei sono da considerarsi perentori.

Modalità di pagamento a favore della F.I.G.C.

Gli Agenti Temporanei devono effettuare i pagamenti alla F.I.G.C. esclusivamente tramite bonifico bancario.

Ad evidenza dei pagamenti effettuati, l'Agente dovrà fornire alle competenti strutture della F.I.G.C. copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number).

L'Agente Temporaneo ha l'obbligo di effettuare i bonifici esclusivamente da intermediari bancari del Paese di residenza.

Per gli Agenti Temporanei residenti fuori da SEPA saranno considerati da F.I.G.C. esclusivamente i pagamenti effettuati in conformità alla vigente normativa antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007 e ss.

I contratti di rappresentanza sottoscritti dagli Agenti Temporanei, anche operanti tramite società di capitali, nonché da Cittadini Extracomunitari domiciliati presso un Agente Temporaneo depositati dalla entrata in vigore del presente Regolamento dovranno scadere entro il 31 dicembre 2019 e non potranno essere rinnovati.

Regolamento CONI degli Agenti Sportivi

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, per quanto compatibili, le norme del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.